



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**OGGETTO: Circolare 6.2013**

**Seregno, 14 febbraio 2013**

## **LE COMPENSAZIONI IVA 2013**

Il **credito annuale IVA 2012** può essere utilizzato in **compensazione con F24** già dal 1° gennaio 2013 solo se di importo non superiore ad € 5.000 (e non più € 10.000, per effetto delle modifiche previste dal Decreto semplificazioni fiscali - D.L. n. 16/2012).

### **Premessa**

In presenza di un credito di imposta risultante da una dichiarazione fiscale, il contribuente ha tre possibilità:

- 1) la "compensazione orizzontale" e cioè l'utilizzo del credito di imposta a compensazione di altri debiti fiscali o contributivi;
- 2) la "compensazione verticale" e cioè il rinvio a nuovo che consente di utilizzare il credito nell'ambito dello stesso tributo e della medesima dichiarazione. Questa procedura si adotta nell'IVA, in quanto tale imposta viene liquidata mensilmente o al massimo trimestralmente;
- 3) la richiesta di rimborso.

### **È bene precisare che:**

- il limite di € 5.000 si riferisce all'anno di maturazione del credito (e non di utilizzo dello stesso).  
Per i crediti maturati nell'anno 2012 ci sono in particolare due distinte soglie per compensazione libera: (i) compensazione riferita al credito annuale (6099/2012); (ii) compensazione determinata dalla somma dei crediti trimestrali (6036/2012, 6037/2012 e 6038/2012). E' invece irrilevante l'anno in cui questo credito viene utilizzato. Quindi un contribuente che ha evidenziato nell'anno 2012 per l'anno d'imposta 2011 un credito riportato a nuovo e compensato solo in parte nell'anno 2012, può scegliere: (i) continuare a compensare il residuo credito 6099/2011 fino al momento in cui presenteranno la dichiarazione IVA 2013 per l'anno 2012 (se presentata con visto di conformità o con la limitazione di € 15.000 senza il suddetto visto); (ii) inserire il residuo credito disponibile nella dichiarazione IVA 2013 per l'anno 2012. In questo caso la compensazione è soggetta ai vincoli descritti in seguito;
- le compensazioni orizzontali e i rimborsi con conto fiscale sono soggetti al limite di € 516.456,90 (un milione per i subappaltatori a determinate condizioni) per tutte le compensazioni ed i rimborsi effettuati nell'anno solare.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

### **Compensazione vietata**

La prima verifica riguarda la presenza di situazioni che inibiscono la compensazione.

**Debiti per imposte erariali** – E' vietato compensare crediti erariali nel modello F24 in presenza di debiti per imposte erariali e accessori, iscritti a ruolo e scaduti, per importi superiori ad € 1.500.

In presenza di debiti non pagati per oltre € 1.500, il divieto di compensazione è assoluto: il contribuente non può compensare alcun importo, pur in presenza di crediti superiori al debito scaduto, se non dopo aver saldato quest'ultimo. La violazione della norma è punita con una sanzione pari al 50% dell'importo del debito non pagato, con un limite pari all'ammontare indebitamente compensato.

*Esempio:* ruolo scaduto di € 50.000, una compensazione in F24 pari ad € 10.000 comporta una sanzione pari a € 10.000, in quanto inferiore al 50% di 50.000.

Il divieto non opera invece per le cosiddette compensazioni verticali (ad esempio, IVA con IVA) ancorché vengano esposte nel modello F24.

**Le società non operative** - La compensazione del credito IVA è inibita alle società non operative (art. 30, comma 4, legge 724/94). La norma si applica con riferimento al credito che emerge dalla dichiarazione IVA relativa all'anno in cui la società è qualificata come "di comodo", anche se formato da eccedenze riportate a nuovo da anni precedenti (risoluzione 225/E/2007).

Con riferimento alla "compensazione orizzontale", possiamo distinguere 3 categorie:

### **Eccedenze di crediti IVA fino ad un massimo di € 5.000 annui**

Fino al limite di € 5.000 (fino all'anno scorso tale limite era € 10.000), la compensazione può effettuarsi liberamente a partire dal 1° Gennaio 2013 anche se la relativa dichiarazione IVA verrà presentata successivamente e senza la necessità di richiedere alcun visto. Per queste compensazioni è possibile servirsi dei canali bancari (Home/Remote banking) anche se l'Agenzia delle Entrate raccomanda l'utilizzo del proprio canale telematico (Entratel o Fisconline) anche per questi crediti sotto soglia.

### **Eccedenze di crediti IVA superiori ad € 5.000 annui (ma inferiori ad € 15.000)**

In questa ipotesi occorre predisporre la dichiarazione IVA annuale. La compensazione del credito annuale o trimestrale per importi superiori ad € 5.000 annui può infatti essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (ovvero modello TR trimestrale) da cui il credito emerge senza bisogno di presentazione della comunicazione dei dati IVA.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

Si può quindi ipotizzare il seguente iter temporale:

- per i mesi di Gennaio e Febbraio potrà essere utilizzato in compensazione un credito IVA non eccedente l'importo di € 5.000 e potrà essere utilizzato il sistema Home/Remote banking (precisazione contenuta nella circolare 1/E del 15-1-2010);
- presentazione dichiarazione IVA autonoma entro il mese di Febbraio 2013;
- il credito IVA risultante dalla dichiarazione (ovvero dal modello TR trimestrale) può essere utilizzato in compensazione a partire dal 16 marzo 2013 per la parte eccedente € 5.000 fino al limite dei 15.000;
- i modelli F24 relativi alle compensazioni IVA devono essere presentati esclusivamente per il tramite dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (servizi Entratel o Fisconline), il che esclude la possibilità di utilizzare il canale bancario tramite sistemi di Home/Remote banking.

### **Eccedenze di crediti IVA superiori ad € 15.000 annui**

Per coloro che sono intenzionati ad utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori ad € 15.000 annui si dovrà procedere all'applicazione del visto di conformità alla dichiarazione IVA seguendo questo ipotetico iter:

- per i mesi di Gennaio e Febbraio potrà essere utilizzato in compensazione un credito IVA non eccedente l'importo di € 5.000 e potrà essere utilizzato il sistema di Home/Remote banking (precisazione contenuta nella circolare 1/E del 15-1-2010);
- possono effettuare la compensazione del credito annuale (o trimestrale) solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA in forma autonoma (ovvero modello TR trimestrale) da cui il credito emerge. Il credito IVA risultante dalla dichiarazione può essere utilizzato in compensazione a partire dal 16 marzo 2013 per la parte eccedente € 5.000 fino al limite dei 15.000 ed inoltre sono esonerati dalla presentazione della comunicazione dei dati IVA;
- per la parte eccedente € 15.000 sono tenuti a richiedere l'apposizione del visto di conformità relativamente alla dichiarazione IVA annuale autonoma;
- i modelli F24 relativi alle compensazioni IVA devono essere presentati esclusivamente per il tramite dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (servizi Entratel o Fisconline), il che esclude la possibilità di utilizzare il canale bancario tramite sistemi di Home/Remote banking.

### **Note e precisazioni**

Anche per i crediti infrannuali è possibile effettuare la compensazione di importo inferiore al tetto di € 5.000 senza attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, mentre è necessario rispettare tale condizione per compensare gli importi eccedenti.

Il tetto di € 5.000 riguarda i crediti complessivi dei 3 trimestri.



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

Per i crediti IVA infrannuali, anche se gli importi compensabili con il Mod. F24 superano il limite di € 15.000, non occorre alcun visto di conformità.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti

***Studio Commercialista Associato Contrino***

***Riferimenti normativi***

Decreto semplificazioni fiscali - D.L. n. 16/2012

Compensazioni Iva – Art. 10 D.L. n. 1-7-2009 n. 78 conv. Legge 3 agosto 2009 n. 102

Debiti per imposte erariali – Art. 31 D.L. 31-05-2010 n. 78 conv. Legge 30-07-201 n. 122

Soc. non operative – Art. 30 c. 4 Legge 1994 n. 724